

N. R.G. 961/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
III COLLEGIO

La Corte di Appello di Firenze Seconda Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

<i>dott. Maurizio Barbarisi</i>	<i>Presidente</i>
<i>dott.ssa Isabella Mariani</i>	<i>Consigliere</i>
<i>dott.ssa Simonetta Afeltra</i>	<i>Consigliere rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento in grado di appello iscritto al n. **961/2013 RG** del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da:

SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, con il patrocinio degli avv.ROBERTO NEVONI e MARCO SERNI come da procura in atti;

APPELLANTE PRINCIPALE

CONTRO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (già PROVINCIA DI FIRENZE), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA GUALTIERI come da procura in atti;

APPELLATA

AVVERSO

la sentenza del Tribunale di Firenze n. **949/2012** in data **21.3.2012**;

* * *

all'*udienza collegiale del 5.12.2017* la causa veniva posta in decisione sulle seguenti:

CONCLUSIONI

per la parte appellante SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED : "Voglia codesta Corte di Appello, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 949/2012 depositata dal Tribunale di Firenze in data 21.3.2012, laddove ha condannato la SJE a manlevare la Provincia di Firenze. Il tutto al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate davanti al Tribunale di Firenze che, di seguito, per completezza, si riproducono:

-nel merito nei rapporti tra Compagnia assicuratrice e assicurato rigettare la domanda di manleva avanzata dalla Provincia di Firenze nei confronti della SJE relativamente al sinistro occorso in data 24.1.2003;

- in ogni caso spese diritti onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi;



- in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste in sede di comparsa di costituzione e risposta e di memoria ex art. 184 cpc del giudizio di primo grado."

-per la parte appellata CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (già PROVINCIA DI FIRENZE):"*affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello per tutti i motivi sopra esposti, voglia, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SJE e nel merito respingerlo in quanto infondato confermando integralmente la sentenza di primo grado.*

Con vittoria delle spese di lite."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED conveniva in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, la CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (già PROVINCIA DI FIRENZE), proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 949/2012 in data 21.3.2012 resa nel giudizio promosso da DUCCIO MORELLI nei confronti della PROVINCIA DI FIRENZE che a sua volta aveva chiamato in causa la SOMPO JAPAN INSURANCE che si era costituita eccependo l'inoperatività della garanzia in quanto i "dati variabili" relativi ai periodi assicurativi 31.5.2002-31.5.2003 e 31.5.2003-19.9.2003 erano stati comunicati dalla Provincia al di fuori dei termini contrattualmente previsti e non erano stati integralmente corrisposti i premi assicurativi.

Il primo Giudice ha accolto la domanda del MORELLI e per l'effetto ha ritenuto la Provincia responsabile del sinistro avvenuto il 24/1/2003 in San Casciano (allorquando l'auto dell'attore veniva colpita e danneggiata da un grosso ramo staccatosi da un albero), condannandola a risarcire al Morelli il danno non patrimoniale liquidato in € 1874,50 e il danno patrimoniale liquidato in € 349 per un totale di € 2223,50 e condannando inoltre la Compagnia assicuratrice a rilevare indenne la Provincia dal pagamento della somma che la stessa era tenuta a corrispondere al Morelli oltre a tenerla l'indenne anche dal pagamento delle spese di lite.

2.Parte appellante SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta *in parte qua*, la impugnava affidandosi ai seguenti motivi di appello:

---1) il Giudice di primo grado aveva errato in quanto, pur richiamando la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 4631-2007, avrebbe dovuto riconoscere la legittimità del diniego di copertura assicurativa proprio alla luce della stessa pronuncia richiamata che evidenziava che la valutazione doveva essere effettuata secondo buona fede ed era incontestabile che il comportamento della Compagnia dovesse ritenersi conforme al citato principio dato che non vi potevano essere dubbi in ordine a quali "dati variabili" dovessero essere comunicati dalla Provincia per la regolazione del premio, avendo la Provincia comunicato dati variabili assolutamente insufficienti così come contestato dalla compagnia e come anche accertato da altra sentenza del Tribunale di Firenze n. 3381 del 2007;

---2) il Tribunale aveva altresì ritenuto erroneamente che fossero stati comunicati tutti i dati relativi al periodo in contestazione, il che si poneva in contraddizione con quanto affermato dallo stesso Tribunale circa la comunicazione di dati insufficienti e in ogni caso non era stata valutata adeguatamente la circostanza che la comunicazione del 29/9/2003 dei dati variabili



era del tutto incompleta, come già accertato dalla citata sentenza del Tribunale di Firenze n.3381 del 2007 e come ammesso dalla stessa Provincia con la comunicazione del 5/8/2004 con la quale riferiva "l'integrazione" dei dati variabili, ammettendo che quelli inviati con la lettera del 29/9/2003 non erano completi e ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 3 delle condizioni generali di polizza;

---3) il Giudice di prime cure aveva ritenuto erroneamente che la Provincia avesse regolarmente pagato i premi dovuti, il che si poneva non solo in contraddizione con quanto affermato dalla stesso Tribunale laddove aveva esposto che la Provincia non aveva pagato la "differenza" di premio, ma confliggeva anche con i documenti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado da cui emergeva che la Provincia aveva pagato esclusivamente la quota di premio "fisso" e non aveva invece mai pagato le quote di premio "variabile" che non potevano nemmeno essere determinate, non avendo l'Ente provveduto a trasmettere i relativi dati alla Compagnia;

---4) inoltre il Tribunale aveva erroneamente disatteso l'eccezione della Compagnia circa l'intervenuta scadenza del contratto di assicurazione al tempo del sinistro, dovendosi invece applicare l'art. 3 delle condizioni generali di polizza in quanto il contratto era scaduto il 19/9/2003; nei 120 giorni successivi la Provincia non aveva adempiuto agli obblighi relativi alla regolazione del premio avendo adempiuto all'invio dei dati variabili soltanto il 4/8/2004 e il sinistro era avvenuto il 24/1/2003 e cioè proprio nel periodo in cui si era verificato l'inadempimento degli obblighi di regolazione del premio, per il periodo assicurativo 31/5/2002-31/5/2003, talché ai sensi dell'art. 3 la società non era obbligata per i sinistri accaduti in quel periodo;

---5) infine il Tribunale con riferimento al testo della polizza aveva erroneamente ritenuto che quel testo fosse stato predisposto dalla Compagnia d'assicurazione, quando invece era stato redatto dalla stessa Provincia di Firenze che, dopo l'approvazione dei suoi organi deliberativi, lo aveva posto alla base di un bando di gara indetto tra le varie compagnie, gara vinta dall'appellante e la cui clausola contrattuale sub 3) era stata voluta proprio dall'Amministrazione, per cui la Provincia di Firenze non poteva invocare la pretesa vessatorietà della clausola.

Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.

3.Radicatosi il contraddittorio, CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (già PROVINCIA DI FIRENZE) nel costituirsi in giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancato ottemperamento delle condizioni di cui all'art. 342 cpc e nel merito resisteva a domanda avversa, contestando perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2017 nella quale venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

1. In punto di rito, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 342 cpc, sollevate dall'appellata.

Da un lato si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione e ciò tanto secondo il modulo decisorio previsto dall'art. 352 (precisazione delle conclusioni e scambio delle conclusionali e repliche, **come nella specie**), quanto secondo quello dettato dall'art. 281-sexies cpc.

L'appellata sostiene anche l'inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dalla legge 134/2012, ma occorre osservare che emergono con sufficiente precisione le parti del provvedimento oggetto di censura, le ragioni di fatto e di diritto su cui la censura è fondata, nonché il risultato cui condurrebbe l'accoglimento della stessa.

Anche a fronte del richiamo alla rilevanza contenuto nel nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., trattasi di appello correttamente strutturato e che comunque deve essere vagliato in un'ottica non meramente formalistica.

2. Ciò posto, preliminarmente occorre rilevare che analoga fattispecie, sempre tra le stesse parti, è stata affrontata e risolta da questa stessa Corte con la recentissima **sentenza 379/2018 del 14.2.2018**.

Sul punto si ritiene di dover richiamare tale pronuncia quale "precedente conforme" ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.

In proposito Sez. L, *Sentenza n. 17640 del 06/09/2016* ha evidenziato che "**La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione....**" (in senso conforme Cassazione civile sez. lav.22/05/2012 n. 8053) *La motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ne ha fatto diretta ed immediata applicazione con riferimento a proprio precedente, con il quale aveva deciso una controversia analoga)".*

Si deve inoltre applicare il principio della "ragione più liquida" e pertanto l'esame delle singole censure non viene qui approfondito volendosi privilegiare la questione più liquida,



sufficiente in ogni caso a definire il giudizio (in proposito v. Cassazione civile sez. III 26/10/2017 n. 25424 (in motivazione) :*"In applicazione del predetto principio, infatti, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, atteso che esso, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, permette di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. Sez. U. 8/05/2014, n. 9936; Cass. 28/05/2014, n. 12002).*

3.Ciò premesso occorre dare atto che la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3381/2007 invocata dall'appellante - anche in questa sede - a sostegno delle proprie censure è stata riformata dalla sentenza di questa Corte n.1808/2014 che ha ritenuto la SOMPO " **tenuta a garantire la Provincia di Firenze per tutti i sinistri contemplati nella polizza multirischi C0135 dal 26 luglio 2001 al 19 settembre 2003.**

Tale sentenza è stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte che tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile **con ordinanza 23671 del 10.10.2017**, talché la sentenza 1808/2014 è passata in giudicato.

Risulta poi segnalato dalle parti il contrasto con altra precedente pronuncia della SC n. 23646/2017 sempre intervenuta tra le parti, peraltro con riferimento ad un ben preciso sinistro (quello del 19.3.2003) e non con riferimento agli obblighi generali della Compagnia in forza della polizza multirischi C0135.

4.Si pone dunque il problema del contrasto di " giudicati" , questione espressamente affrontata dalla Corte, in altro giudizio tra le stesse parti, con il già citato **precedente conforme 379/2018**, in toto sovrapponibile a questa fattispecie e che - come preannunciato- si intende richiamare in toto : *" In sede di deposito di memorie conclusionali e repliche la parte appellante e la parte appellata hanno dato atto del deposito di **due ordinanze della Corte di Cassazione: la prima, n. 23.646/2017** ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Firenze nella causa vertente tra SJE e la Provincia di Firenze **in data 4.6.2014**, in relazione ad un incidente occorso a tale Giacomo Cannata. La sentenza aveva riformato (escludendo la garanzia), la pronuncia del Giudice di Pace di accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla Provincia contro la Compagnia; **la seconda ordinanza della S.C., n. 23671/2017** resa tra le medesime parti ha avuto ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Firenze **5 novembre 2014**, e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza **che aveva dichiarato l'assicuratore tenuto a garantire la Provincia appellante per il periodo 26 luglio 2001-19 settembre 2003 per i sinistri contemplati dalla polizza multirischi n. C01350.***

È pertanto passata in giudicato la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Firenze (n. 1799/2014 del 4/6/2014) resa in sede di appello che ha accertato, in relazione alla domanda originariamente avanzata da Giovanni Cannata, la mancata copertura assicurativa a favore della Provincia per inoperatività della polizza contrattuale per omessa comunicazione dei



dati variabili di regolazione del premio, concretante grave inadempimento anche alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ed è pertanto anche passata in giudicato la statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Firenze 5/11/2014 di **accertamento positivo sull'obbligo della compagnia di assicurazione di garantire l'attrice per i sinistri contemplati dalla polizza n. C0135 per il periodo 26 luglio 2001/19 settembre 2003 (cui appartiene l'evento dedotto nel presente giudizio del 24.1.2003).**

Siamo pertanto in presenza di un contrasto di giudicati, non potendosi sostenere che l'accertamento contenuto nel primo decisum abbia natura di accertamento di un antecedente logico.

Infatti nella domanda di garanzia svolta dalla Provincia per essere tenuta indenne rispetto alla condanna in favore del Cannata, si è conosciuto della validità in termini di operatività della medesima polizza, che è sottesa a tutte le domande esaminate: la questione pregiudiziale, il petitum indiretto, rispetto alla domanda di condanna in manleva, è stata quindi decisa con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c..

La S.C. ha, con giurisprudenza assolutamente costante, ritenuto che nel caso di contrasti di giudicato, prevalga il giudicato che si è formato successivamente, avendo riferimento, in fattispecie assolutamente identica alla presente, alla data di pubblicazione della sentenza della Cassazione,: così da ultimo Cass. civ. Sez. III, 22/09/2016, n. 18617 : " Nel caso di formazione di giudicati contrastanti sullo stesso oggetto, al fine di stabilire quale debba prevalere, in quanto formatosi successivamente all'altro, **ove in entrambi i giudizi le sentenze emesse in grado di appello siano state impugnate in cassazione ed i corrispondenti ricorsi siano stati rigettati o dichiarati inammissibili, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza di Cassazione** e non a quella di pubblicazione della sentenza di appello, **sicché il giudicato prevalente è quello formalmente scaturito dalla sentenza di Cassazione temporalmente posteriore**".

La ratio decidendi è così espressa in motivazione dalla S.C.: "La sentenza impugnata nell'affermare detto presupposto lo fa considerando la data di pronuncia (pubblicazione) delle due sentenze di appello, ma in tal modo essa commette un palese error iuris, perchè in realtà, agli effetti della formazione della cosa giudicata formale e, quindi, dell'ordine temporale di sopravvenienza della cosa giudicata, rileva la data di pubblicazione delle sentenze nn. 1915 del 2004 e 2464 del 2004 di questa Corte, con cui vennero decisi i ricorsi per cassazione proposti contro le sue sentenze di appello bolognese e capitolina....

Poichè **nel caso di contrasto pratico di giudicati, quando cioè essi sono resi sullo stesso bene della vita, quello temporalmente successivo - nel senso del formarsi secondo il criterio del giudicato formale - prevale** (Cass. n. 10623 del 2009; n. 2082 del 1998; n. 833 del 1993; n. 5311 del 1986; n. 23515 del 2010), è palese che la Corte capitolina in sede di opposizione avrebbe dovuto dare rilievo, al contrario di quanto ha fatto, a quello originante dal rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza bolognese."



Applicando i principi di diritto espressi che integralmente si condividono, dai dati sopra enunciati emerge come il giudicato per ultimo formatosi è quello relativo alla impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze 5/11/2014 , giudicato formale formatosi successivamente (con ordinanza 23671 /2017 del 10 ottobre 2017, mentre la precedente è la n. 23646/2017 anch'essa del 10 ottobre 2017).

In ogni caso la soluzione non cambia laddove si abbia riguardo alla pronuncia delle sentenze rese in appello, come sopra riportate.

Ne consegue che essendo questo Giudice vincolato dalla decisione assunta dalla S.C., l'appello proposto da SJE non può che ritenersi infondato.

Infatti, si ripete, è stata accertata con autorità di giudicato, la questione concernente la validità ed operatività della polizza che copre anche l'incidente occorso a N.B., cosicché consegue necessariamente la manleva della Compagnia a favore della Città Metropolitana che tale polizza aveva sottoscritto.

Consegue la infondatezza dell'appello."

Questo Collegio ritiene quindi di decidere in continuità e in conformità al richiamato precedente 379/2018 del 14.2.2018 da cui non vi è ragione di discostarsi.

5.L'appello è dunque infondato.

In ordine alle spese del presente grado di giudizio, che -tenendo conto dell'esito finale della controversia e del valore dichiarato di € 7501 - pure devono essere poste a carico dell'appellante, si provvede secondo il seguente computo (esclusa la fase di trattazione in quanto non svolta):

Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.080,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 877,00

Fase decisionale, valore medio: € 1.820,00

Compenso tabellare (valori medi) **€ 3.777,00 oltre 15% rimborso forfetario e oltre IVA e CAP come per legge.**

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte di Appello di Firenze definitivamente decidendo sull'appello proposto da SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 949/2012 in data 21.3.2012, così dispone:

1- rigetta l'appello principale e conferma in toto la sentenza gravata;



2-condanna l'appellante SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED a rimborsare all'appellata CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE le spese del grado, che liquida in complessivi € 3777 per compensi, oltre 15% rimborso forfetario e oltre IVA e CAP come per legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale

Firenze 28.3.2018

Il Consigliere estensore
Simonetta Afeltra

Il Presidente
Maurizio Barbarisi

